

Vigilanza sui contratti pubblici: una nuova prospettiva.

FORUM PA


Roma, 13 maggio 2009

ing. Carlo Cresta



Quadro normativo contratti pubblici

Norme Antecedenti al Codice dei contratti pubblici

- Forniture Dir. 93/36/CEE  D.Lgs. n. 358/1992
- Servizi Dir. 92/50/CEE  D.Lgs. n. 157/95
- Lavori Dir. 93/37/CEE  L. n. 109/1994
- Settori speciali Dir. 93/38/CEE  D.Lgs. n. 158/95

QUADRO NORMATIVO LAVORI PUBBLICI PRIMA DEL D.LGS. 163/06

Leggi

Legge 109/94 e s.m.



Disciplina generale degli appalti di lavori pubblici e dei servizi di ingegneria sopra e sotto soglia

Legge obiettivo
D.LGS. 190/2002 e 189/2005



Disciplina i lavori relativi alle infrastrutture strategiche


Regolamenti

DPR 554/99




Disciplina il comportamento delle stazioni appaltanti

DPR 34/2000



Disciplina i compiti delle SOA e quelli dell'Autorità, in relazione al sistema di qualificazione

DM 145/2000



Disciplina i rapporti tra stazione appaltante ed appaltatore



PRINCIPI DEL TRATTATO E DIRETTIVE CE

Principi del Trattato a tutela della concorrenza



Trasparenza
Non discriminazione
Parità di trattamento
Proporzionalità

(debbono essere rispettati anche dai contratti sotto soglia)

Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio

2004/18/CE



Unifica la disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari

2004/17/CE



Disciplina gli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori esclusi (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)



Quadro normativo contratti pubblici

Nuove Direttive e Legge Nazionale

Direttiva n. 18/2004 - Settori Classici

Direttiva n. 17/2004 - Settori Speciali

} Forniture-Servizi-Lavori



Codice degli Appalti
(D.lgs. 163/06)



D.LGS. 12 aprile 2006 n.163

1. Conformemente alle direttive comunitarie delle quali attua il recepimento, ha unificato in un unico testo normativo la disciplina dei contratti pubblici sia dei lavori che delle forniture e dei servizi, rendendo omogenee, ove possibile, o comunque armonizzando le disposizioni normative previgenti separate.
1. Ulteriore opera di omogeneizzazione è stata, inoltre, compiuta, in linea con la delega parlamentare, relativamente ad appalti sopra e sotto soglia comunitaria.



D.LGS. 12 aprile 2006 n.163 (Codice Appalti)

Legge 18.4.2005 n. 62 (legge comunitaria 2004) Delega il Governo a recepire le direttive 2004/18 e 2004/17 in un testo unico



D.LGS. 12 aprile 2006 n.163

Parte I – Principi e disposizioni comuni

Parte II - Settori ordinari

{	Titolo I	- Contratti di rilevanza comunitaria
	Titolo II	- Contratti sotto soglia
	Titolo III	- Disp. ult. contratti lavori pubblici
	Titolo IV	- Contratti nei settori difesa e beni culturali

Parte III – Settori speciali

Parte IV - Contenzioso

Parte V - Disposizioni di coord. e transitorie



D.LGS. 12 aprile 2006 n.163 – Estensione previsioni normative per lavori a servizi e forniture

- art. 6: ha esteso l'attività di vigilanza dell'Autorità, che ha assunto la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche a servizi e forniture, nonché ai settori speciali.
- art.7: ha stabilito che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale.



D.LGS. 12 aprile 2006 n.163 – Ruolo dell'Autorità

- art. 6, comma 7, del Codice

l'Autorità :

- vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al Codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi;
- vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
- vigila sul sistema di qualificazione;
- accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

- segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
- formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento;
- predispose ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici.

- art. 6, comma 7, lettera n) :
 - prevede, su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, che l'Autorità esprima parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 10 ottobre 2006.

- art. 7:
 - prevede per l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture funzione di raccolta e di elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera ed il rispetto delle norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; nonché la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura, in relazione a specifiche aree territoriali.



L'attività di vigilanza

- Perché la vigilanza

- Gli Stati membri assicurano l'applicazione della direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti ... A tal fine essi, possono, tra l'altro, designare o istituire un'*agenzia indipendente* (cfr. art. 81 Direttiva 2004/18/CE del 31.3.04).
- I procedimenti monitorati presentano costi accertati *ex post* molto inferiori a quelli non assistiti da vigilanza.

- Obiettivi della vigilanza

- La legge n.109/94 si prefiggeva la "tutela delle procedure" : nella prima fase di esercizio della vigilanza, AVLP ha tutelato le procedure .
- Il D.Lgs. n.163/2006 (in seguito Codice) si prefigge la "tutela del mercato": AVCP si predispone alla "tutela del mercato" .



Le regole per esercitare la vigilanza

- Vigilanza in senso stretto, articolata su due livelli
 - Regole generali
 - recate all'art.6, comma 7, D.Lgs. n.163/2006
 - Regole puntuali
 - recate in tutto il DLgs. n.163/2006
 - nel DPR n.554/99 (contratti di lavori)
 - nel DPR n.34/2000 (qualificazione operatori)
- Vigilanza in senso lato
 - Regole indirette
 - Compiti osservatoriali: es. accesso ai dati raccolti, oneri di pubblicità, costi standardizzati, ecc. (art.7, Codice)
 - Pubblicità dei requisiti degli operatori (pubblicità delle annotazioni..)



I poteri per esercitare la vigilanza

- L' Autorità può richiedere/disporre:
 - Dati, informazioni e documenti
 - Ispezioni presso le opere o presso s.a. e operatori economici
 - Procedimenti disciplinari del R.P.
 - Perizie e analisi statistiche ed economiche
 - Sanzioni
 - Poteri ispettivi propri della Guardia di Finanza
- I poteri sono esercitati alla luce dei principi che il Codice prevede per AVCP (art.6, comma 4 del Codice)
 - Indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione
 - Autonomia organizzativa



Come si svolge attualmente la vigilanza

(Art.6, comma 7, DLgs. n.163/2006)

- Attività di vigilanza (cfr. *lett. a, fino a lett. o*)
 - A carattere puntuale, sui singoli procedimenti o sull'attività di singole stazione appaltanti
- Attività di referto annuale al Governo e al Parlamento (cfr. lett. h)
 - Sulle disfunzioni generali o tendenze delle criticità
- Attività di vigilanza mirata al sistema di qualificazione
- Attività "para legislativa" di
 - segnalazione al Governo e Parlamento su casi importanti di applicazione distorta delle norme
 - proposta al Ministero delle Infrastrutture per la revisione dei regolamenti



Forme di vigilanza “ex ante”

- Vigilanza *ex ante* attraverso il “precontenzioso” (art.6, comma 7, lett. n del Codice)
Azionabile da singoli soggetti nella fase della procedura di gara (stazione appaltante e/o operatore economico)
- Vigilanza *ex ante* attraverso il “Comitato Alta Sorveglianza Grandi Opere”, CASGO (art.15, co.5, DLgs. n.190/2002, ora art.176, comma 3 del Codice)
 - Protocolli d’intesa e decaloghi .
 - Protocollo della “Metro C S.p.A.” di Roma per la sperimentazione del “monitoraggio finanziario” (strumenti di tracciamento SIOPE e CUP).
 - Delibere CIPE recanti misure di vigilanza in tema di Contraente Generale.



Forme speciali di vigilanza “ex ante”

- *Vigilanza ex ante* attraverso “protocolli d’intesa”
 - AVCP e Provincia di Trento e Bolzano
 - AVCP e Regione Sicilia
 - AVCP e Comune di Pozzuoli

- *Vigilanza ex ante* attraverso il “Commissario delegato” per gli interventi conseguenti agli eventi sismici nella provincia di L’Aquila (ordinanza P.C. n.3760 del 30.04.09, GURI n.101 del 4.5.09)
 - Indicazioni e pareri nella selezione dei concorrenti e nella predisposizione dei contratti
 - Chiarimenti tecnici
 - Indicazioni e pareri sulla gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici



Le conclusioni della vigilanza

- Gli atti e le argomentazioni di AVCP sono partecipati a (art.6, comma 13, Codice):
 - Organi di controllo interni della s.a.
 - Corte dei Conti
 - Autorità giudiziaria, se vi è rilevanza penale
 - Procura della Corte dei Conti, se vi è pregiudizio per l'erario

- Gli atti e le argomentazioni di AVCP sono partecipati a (regolamento sul funzionamento di AVCP):
 - Alla Stazione Appaltante e, in particolare, al R.P. (per il riesame del procedimento in relazione alle osservazioni dell'Autorità)
 - All'autore della segnalazione

Limiti della vigilanza in senso stretto e vantaggi della vigilanza ex ante

- **Sotto il profilo giuridico-tecnico**
 - Il R.P. può non adeguarsi al deliberato, perché il provvedimento di AVCP si ascrive al rango di atto di indirizzo, col solo obbligo di motivazione
 - I risultati della vigilanza (in senso stretto) sono "intermedi" e devono essere nuovamente sviluppati da altri Organi
 - Manca un sistema sanzionatorio a fronte del rifiuto di adeguarsi
- **Sotto il profilo generale-organizzativo**
 - Squilibrio molto forte tra il numero di procedimenti e la capacità istruttoria di AVCP
 - Inconvenienti tipici dei "controlli di procedura": deve ripercorrersi il medesimo operato del R.P. con tempi di istruttoria molto elevati
 - Il R.P. ha spesso difficoltà a riformare un procedimento già espletato
 - Rischi di sovrapposizione con la giurisdizione
- **Nella vigilanza *ex ante* le conclusioni istruttorie interessano una fase nella quale è ancora possibile orientare le scelte dell'amministrazione ed, in genere, sono accettate per definizione dai soggetti vigilati**



Il nuovo regolamento (ex art.8, comma 3, del Codice: G.U.R.I. n.80 del 6.04.2009)

- I punti salienti del nuovo regolamento di vigilanza
 - Il “modulo di accesso” alla vigilanza
 - Criteri di riduzione dei procedimenti da sottoporre a specifica istruttoria
 - Criteri di apertura dell’istruttoria dei procedimenti nei casi “rilevanti”
 - Modalità del procedimento di vigilanza e partecipazione allo stesso
 - I criteri da applicare ai mancati adeguamenti ai precetti rassegnati da AVCP
 - L’applicabilità dei criteri, ai procedimenti pendenti



Criteri di riduzione dei procedimenti da vigilare

- Criteri di riduzione dei procedimenti da vigilare
 - Le attività d'indagine vengono attuate sulla base di programmi annuali
 - Le segnalazioni sono catalogate dagli Uffici e costituiscono oggetto di apposita relazione bimestrale anche al fine di individuare tematiche oggetto della direttiva annuale sull'attività
 - Assimilazione, anche in via analogica, a casi già esaminati
 - Dati dichiarati nel "modulo": contraddittori o inesatti o infondati della richiesta di vigilanza
 - Presupposti della procedura di cui art.6, comma 7, lett. n) del Codice
 - Riconduzione delle singole istanze di vigilanza ad atti a valenza generale
 - gare di importo < 150.000 euro e/o aggiudicazione conclusa da oltre 6 mesi, contratti con certificato di collaudo definitivo emesso vengono valutate ai fini di eventuali indagini di carattere generale
- Criteri ugualmente applicabili ai procedimenti pendenti



Criteri di “apertura controllata” dei procedimenti nei casi da vigilare definiti “rilevanti”

- All’apertura dei procedimenti “rilevanti” provvede il Direttore Generale dei Servizi, salvo che non ritenga di rimetterla all’esame del Consiglio
 - Contratti > soglie comunitarie
 - Interventi riportati dalla stampa nazionale
 - Gravi violazioni delle norme di sicurezza dei lavoratori
 - Sospensione attività > 1 anno
 - Subappalti non autorizzati
 - Casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale
 - Casi che richiedono di rivedere l’orientamento già espresso
 - Casi di presumibile interesse della Procura della Repubblica e Corte dei Conti.

- Criteri applicabili anche ai procedimenti pendenti



Modalità del procedimento di vigilanza e partecipazione allo stesso

- Il Regolamento è informato ai principi della Legge n.241/90
 - Contenuti e termini delle richieste di atti e informazioni (art.3)
 - Avvio formale ed esplicito dell'istruttoria (art.4)
 - Atto di avvio dell'istruttoria e termine di conclusione del procedimento di vigilanza
 - Ufficio dove si prende visione del fascicolo
 - Termini per richiesta di audizione e deposito di memorie, pareri ecc., a cura dei soggetti vigilati
 - E' possibile dare avvio dell'istruttoria anche con pubblicazione su sito web di AVCP, quando gli interessati sono molto numerosi
 - Partecipazione all'istruttoria, con accesso, memorie, audizioni .. (art.5)
 - Soggetti interessati dall'atto di avvio del procedimento
 - Soggetti portatori di interessi pubblici (associazioni che ne fanno richiesta motivata)
 - Ispezioni autorizzate dal Direttore Generale (art.6)



Modalità del procedimento di vigilanza e partecipazione allo stesso

- **Conclusione dell'istruttoria (art.7, comma 4)**
 - Risultanze istruttorie (previo esame del Consiglio nei casi "rilevanti") comunicate agli interessati (progetto di atto)
 - Controdeduzioni dei vigilati sulle risultanze istruttorie e/o richiesta di audizione presso gli Uffici o presso Consiglio
 - Decisione finale del Consiglio

- **Art.8, comma 1, II periodo del Codice**

(inserito nel Codice a seguito del parere consultivo reso dal Consiglio di Stato del 6 febbraio 2006, n.355)

"Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'AVCP utilizza metodi di consultazione preventiva, consistente nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente" .



Modalità del procedimento di vigilanza e partecipazione allo stesso

- Ispezioni:

- Si possono acquisire in sede di ispezione (art.6)
 - Qualunque specie di atti; non costituisce giustificato motivo di rifiuto l'opposizione di vincoli di riservatezza previsti da disposizioni della stazione appaltante o da prescrizioni interne aziendali
 - Atti interni ed informali, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento
 - Atti e documenti contenuti su supporto informatico

- Nell'ispezione AVCP può avvalersi della GDF
(con i poteri di cui al DPR n.633/1972 e DPR n.600/1973)



Mancato adeguamento ai precetti rassegnati dall'Autorità

- In caso di mancato adeguamento si dispone il “monitoraggio” del procedimento, per verificare:
 - L'insorgere di nuove irregolarità
 - Il persistere di situazioni di inefficienza
 - La necessità di scelte della s.a. per ovviare a situazioni abnormi
 - Gli effetti delle irregolarità denunciate
 - Ulteriori aspetti ritenuti rilevanti (necessari) dall'Ufficio



Mancato adeguamento ai precetti rassegnati dall'Autorità

- Possibili successivi interventi dell'Autorità
 - Sviluppare le conseguenze del mancato adeguamento sotto i profili del danno
 - Monitoraggio per evidenziare l'eventuale ricorrere di "criticità sistematiche"
 - Nuovo intervento ispettivo
 - Interessamento Procura Repubblica o C.C.
 - Possibili "misure reputazionali" (per esempio incidendo su commissariamento, trasferimenti dello Stato ...)



Il modulo di accesso alla vigilanza

I campi obbligatori

(da impiegare per la segnalazione di fatti/ricieste di intervento all'Autorità)

ALL'AUTORITÀ

*PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE*

Direzione Generale Vigilanza Lavori

Via di Ripetta, 246

00186 Roma

(Fax +390636723274)

■ 1. Soggetto richiedente

Nome(*)

Cognome (*)

Rag. Sociale

Codice fiscale

Indirizzo(*):

via n. - comune - Prov - CAP-

telefono – fax - email

- 2. Legittimazione della richiesta
 1. titolo in base al quale si effettua la richiesta
 - RUP
 - Concorrente
 - Aggiudicatario
 - Progettista dell'intervento
 - Rappresentante di associazione di categoria
 - Rappresentante organo politico
 - Altro
 2. Interesse correlato alla presente richiesta (*) (campo libero)

() informazione obbligatoria ai fini della procedibilità della richiesta*

Il modulo di accesso alla vigilanza

I campi obbligatori

3. Individuazione e classificazione intervento

1. Stazione appaltante

Codice Fiscale SA:

Denominazione:

2. Responsabile del Procedimento

- Nome

- Cognome

3. Codice CIG

4. Oggetto del contratto

(testo libero)

5. Tipo di procedura

- Appalto di sola esecuzione ex art.53, co.2, lett.a) - D.Lgs.163/06

- Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione ex art.53, co.2, lett.b), D.Lgs.163/06

- Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione ex art.53, co.2, lett.c), D.Lgs.163/06
- Concessione
- Concorso di progettazione
- Concorso di idee
- Project financing
- altro

6. Fase attuale dell'appalto (*)

- Fase di programmazione
- Bando di gara
- Procedura di aggiudicazione
- Esecuzione del contratto
- Collaudo
- Opera Collaudata
- Altro

7. L'appalto è stato aggiudicato in data ...(*)

8. L'appalto si è concluso in data ...

9. L'opera è stata collaudata in data .. (*)

() informazione obbligatoria ai fini della procedibilità della richiesta*

Il modulo di accesso alla vigilanza

I campi obbligatori

10. Importo alla base d'asta dell'appalto (*)

11. La segnalazione è relativa alle seguenti infrazioni (*)

- Grave violazione delle norme di sicurezza
- Subappalto non autorizzato
- Sospensione dell'attività oltre 1 anno
- Nessuna

12. Esistenza di contenzioso

- ricorso giurisdizionale amministrativo
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
- ricorso amministrativo
- contenzioso innanzi al Giudice Ordinario
- procedimento penale
- arbitrato

13. Provvedimenti cautelari (testo libero):

■ 4. Oggetto

1. Descrizione delle anomalie e/o irregolarità riscontrate nella procedura (*) (*testo libero*)

2. Contenzioso sulla fattispecie segnalata

- come in 3.12.
- procedimento penale

3. Indicazione delle norme che disciplinano la questione oggetto richiesta (*)


- D.lgs. 163/06 Art. , comma
- D.P.R. 554/99 Art. , comma
- D.P.R. 34/2000 Art. , comma
- Altro

4. Settori a cui è riconducibile la richiesta (*)

- Opere idrauliche
- Edilizia
- Infrastrutture di trasporto
- Sistema di qualificazione delle imprese

5. Elenco dei documenti allegati alla presente richiesta:

(*) *informazione obbligatoria ai fini della procedibilità della richiesta*



Ipotesi di nuova articolazione del Servizio di vigilanza lavori (VI.LA.)

Vigilanza sui contratti

- In luogo di articolazione territoriale, Uffici dedicati (strumentali e tematici)
 - Apertura/chiusura dei procedimenti
 - Monitoraggio dei procedimenti di vigilanza conclusi
 - Fattispecie “non rilevanti”
 - Finanza di progetto
 - Opere della mobilità

Qualificazione

- Ufficio Qualificazione
- Ufficio UVIS 1
- Ufficio UVIS 2
- Ufficio UVIS 3
- Ufficio UVIS 4

Attività generali

- Ufficio annotazioni casellario
- Ufficio Sanzioni



Ipotesi di nuova articolazione del Servizio di vigilanza servizi e forniture

Vigilanza sui contratti

- Uffici per *settori merceologici*
(Trasporti, Facility management, Informatica, Finanziari, Sanità, Acque e rifiuti, Ristorazione, Energia...)

Attività generali

- Ufficio annotazioni
- Ufficio Sanzioni

Qualificazione

- Ufficio formazione e gestione Albi



L'adesione ai precetti di AVCP non comporta mai "lite temeraria"

- *"Il carattere temerario della lite, di cui all'art. 969 c.p.c., va ravvisato nelle ipotesi in cui la parte agisce o resiste in giudizio con malafede o colpa grave, dovendosi riconoscere siffatti stati psicologici quando la parte abbia agito o resistito nella coscienza dell'infondatezza della domanda"* (ex plurimis, Mandrioli, Diritto processuale civile, I, Torino, 2003, 344).
- La valenza dei pronunciamenti dell'Autorità va ricondotta ai requisiti di indipendenza di giudizio e di valutazione previsti nell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'adeguamento al deliberato dell'Autorità rappresenta dunque una tutela per il soggetto vigilato e mai un'azione temeraria.

Riparto delle competenze: art.4 del Codice

MATERIE DISCIPLINATE DAL CODICE	C. ESCLUSIVA DELLO STATO	COMPETENZA CONCORRENTE	ART. 117 COST.
Qualificazione	Si		Art.117, comma 2: - tutela della concorrenza ordinamento civile - giurisdizione e norme processuali - giustizia amministrativa
Selezione dei concorrenti e criteri di aggiudicazione	Si		
Procedure di affidamento (esclusi i profili di organizzazione)	Si		
Controlli sui contratti	Si		
Subappalto	Si		
Poteri di vigilanza di AVCP su lavori, servizi e forniture	Si		
Progettazione, affidamento, piani di sicurezza	Si		
Stipula dei contratti, direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo	Si		
Contenzioso	Si		
Programmazione dei lavori		Si	Art.117, comma 3: - governo del territorio - tutela e sicurezza del lavoro - valorizzazione dei beni culturali e ambientali
Approvazione progetti, ai fini urbanistici e espropriativi		Si	
Organizzazione amministrativa (contratti)		Si	
Compiti e requisiti del responsabile del procedimento		Si	
Sicurezza del lavoro		si	



La Corte Costituzionale sulla “vigilanza”

- **Sentenza n.482 del 1995 (a seguito ricorsi regioni Emilia Romagna, ecc.)**

“l’istituzione dell’Autorità ha rappresentato uno dei cardini della riforma in materia di lavori pubblici ... le attribuzioni dell’Autorità non sostituiscono alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo ...ma comportano l’obbligo per le amministrazioni di comunicare dati e informazioni ...come espressione del dovere di cooperazione dello Stato, Regioni e Province autonome...”

(cfr. C.S. n.355/06 su comma 5, art.6, Codice, estensione vigilanza a servizi e forniture)

- **Sentenza n.401 del 2007 (a seguito ricorsi di 5 regioni)**

Gli ambiti di legislazione sui contratti della p.a. rientrano nella competenza esclusiva dello stato perché sono riconducibili alle materie di *“tutela della concorrenza”*, *“ordinamento civile”*, *“giurisdizione e giustizia amministrativa”*, di cui al titolo V della Costituzione (art.117, comma 2)